

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 27 / 02 / 2026

PDTD n. 185 del 26/02/2026

STRUTTURA: S.C. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Il Direttore: Dott. Francesco Sgarangella

OGGETTO:Prevenzione e controllo della “scrapie” in Sardegna . Liquidazione indennizzo capo macellato per presenza di allele sensibile VRQ di proprietà del Sig. “X.X”. Codice Aziendale IT011SS069 – Bonnanaro.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Sig. Giuseppe Bassu	
Responsabile del Procedimento	Dott. Mario Biddau	
Il Direttore della Struttura proponente	Dott. Francesco Sgarangella	

La presente Determinazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DI S. C. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECHNICHE
Dott. Francesco Sgarangella

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell'Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023 e n. 271 del 28.02.2024;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 23 dicembre 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025, limitatamente all'artt. 6 e 14;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari” trasmessa con nota RAS, nostro protocollo PG 2026/2218 del 19/01/2026;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 20/01/2026 avente ad oggetto: “Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 28/01/2026 avente a oggetto “Revoca delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 172 del 18.7.2025 e n. 253 del 13.8.2025 e contestuale riadozione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 11.07.2024”, rettificata e integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 28/01/2026, concernente la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture Aziendali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 06.03.2019 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale e Anagrafi Zootecniche, afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna, al Dirigente Medico Veterinario, Dott. Francesco Sgarangella; prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n.

256 del 29.03.2023, con Deliberazione n. 509 del 08.04.2024 e con Deliberazione n. 677 del 13.05.2024

VISTO il Reg. CE 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. il 27 gennaio 2016 n. 21, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale;

VISTA la Determinazione Regionale n. 1125 del 30/11/2020 "Aggiornamento del Piano Regionale di Selezione Genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini."

VISTA la Det. RAS n. 8390 del 22/03/2023 Piano Regionale di Selezione Genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini.

VISTE le "Linee Guida per la lotta alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini e caprini" (Nota del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 27933 del 03/11/2023;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTI la Legge 02.06.1988, n. 218, il Decreto ministeriale 20.07.1989, n. 298 e il Decreto ministeriale 19.08.1996, n. 587 che disciplinano i criteri per il calcolo del valore di mercato per gli animali macellati/abbattuti a seguito di alcune malattie infettive e diffusive;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22.07.2014 e le correlate note del Servizio "Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare" della Regione, n. 7143 del 18.03.2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali *"si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente". "La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta"*;

CONSIDERATO che le sopra citate disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Scrapie classica prevedono, tra l'altro, l'abbattimento e distruzione degli "animali suscettibili" alla Scrapie o in deroga, la sostituzione dell'abbattimento e distruzione con la macellazione per il consumo umano;

ACCERTATA la presenza di un capo ovino portatore dell'allele VRQ, individuato attraverso la tipizzazione genetica della proteina prionica ovina, effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari rapporto di prova n 31815/2025 del 23/05/2025, nell'allevamento di proprietà della azienda del Sig. "X.X.", stabilimento con codice aziendale IT011SS069, a seguito del quale, con Provvedimento Sanitario Ordinatorio prot. n. PG/2025/0025900 del 06/06/2025 è stata disposta la macellazione obbligatoria del capo suscettibile alle scrapie;

VISTO l'Attestato di Avvenuta Macellazione in data 18/06/2025 del capo ovino (ariete) prot. PG/2025/0040153 del 13/08/2025 redatto dal Dott. Pier Giorgio Lochi Veterinario Dirigente dell'Asl di Oristano in data 13.08.2025, su richiesta del Dott.ssa Marta Dessì in qualità di Veterinario Ufficiale della Asl n° 1 Sassari prot. n. PG/2026/0007859 del 20/02/2026;

VISTA l'istanza di indennizzo presentata in data 24/07/2025, prot. n. PG/2026/0007000 del 17/02/2026;

RITENUTO pertanto di dover procedere, a favore del proprietario del capo ovino macellato obbligatoriamente, alla liquidazione delle corrispondenti indennità:

- a. per gli animali macellati/abbattuti l'indennità è calcolata sulla base del *“valore di mercato, riferito alla data dell'Ordinanza di abbattimento, ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'ISMEA”* (art. 2 DM 298/1989) corrispondente al periodo terminante il 15/06/2025, al netto dell'importo ricavato dall'allevatore a seguito dell'utilizzazione delle carni o della vendita delle stesse;

VISTO il Verbale di stima analitica del capo macellato, prot. n. PG/2026/0007798 del 20/02/2026, predisposto dal Veterinario Ufficiale Dott.ssa Marta Dessì competente sull'allevamento in questione, riportante le seguenti attestazioni:

- 1) la piena esecuzione del Provvedimento Sanitario Ordinatorio n. PG/2025/0025900 del 06/06/2025, per effetto della quale si è provveduto, in data 18/06/2025, alla macellazione obbligatoria presso il macello Daga Carni di Marrubiu (OR) codice IT2218M, di n. 1 capo ovino VRQ “suscettibile” alla Scrapie classica, di proprietà del Sig. **“X.X.”**;
- 2) l'operatore responsabile dell'animale macellato ha rispettato i provvedimenti assunti dalla ASL;
- 3) l'ammontare dell'indennità da corrispondere all'allevatore per il capo macellato sulla base della Stima analitica ;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 92,27 (**novantadueeuro/27**) a valere sul sistema autorizzativo dell'anno 2025, sul conto **A505010204** “Rimborsi agli Allevatori per Indennità di Abbattimento Animali” , come meglio esplicitato nella seguente tabella:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO
2025	ASSL1DP	1/2025	A505010204 (Rimborsi agli Allevatori per indennità abbattimento animali)	€ 92,27

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 92,27 (novantadueeuro/27)** in favore del Sig. **“X.X.”** , codice aziendale IT011SS069, a titolo d'indennizzo per la macellazione obbligatoria di n. 1 capo ovino con allele VRQ suscettibile alla Scrapie classica;

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

IL DIRETTORE DI S.C. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECHNICHE
Dott. Francesco Sgarangella

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1
di Sassari dal 27 / 02 / 2026 al 14 / 03 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____